

(N. 662)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GROSSI, BERLINGUER, RICCI, IMBRIACO, ROSSANDA, MERIGGI, SALVATO, CALI', BELLAFFIORE, RANALLI e BOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1984

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

ONOREVOLI SENATORI. — La professione di psicologo, consistente non solamente nello studio e nella ricerca, ma anche nella applicazione pratica del sapere psicologico alle varie situazioni della vita sociale ed individuale, è un dato di fatto che non necessita di alcun riconoscimento legislativo.

Il contributo dato da questa disciplina e dalle sue applicazioni al progresso scientifico, tecnico ed umanistico del nostro tempo è anche esso fuori discussione e merita apprezzamento e riconoscenza.

Apprezzamento e riconoscenza che la psicologia si è guadagnati attraverso un cammino di oltre un secolo e con scontri anche aspri con il dogmatismo e le sue dittature culturali, scientifiche e politiche.

In Italia esso viene mantenuto nella precarietà sia per quanto concerne lo studio e la ricerca sia per quanto attiene all'esercizio della professione, che è perciò esposta al discredito di operatori selvaggi, non di rado

veri e propri ciarlatani. Questa ultima situazione è resa possibile dall'assenza della definizione e della legittimazione dell'esercizio della professione di psicologo.

Tale legittimazione è cosa diversa dal riconoscimento della professione (riconoscimento peraltro già avvenuto in numerose leggi dello Stato, come quelle di riforma penitenziaria, del diritto di famiglia, della riforma sanitaria, eccetera); tale legittimazione all'esercizio della professione è cosa diversa dall'ordinamento organizzativo degli abilitati, che può essere liberamente scelto dagli stessi o predeterminato per legge; è anche cosa diversa da quel nodo dolentissimo e non ulteriormente eludibile del riordino del corso di laurea in psicologia, dei suoi sbocchi professionali, della regolamentazione delle attività psicoterapeutiche.

Tali questioni, quali l'ordinamento degli abilitati, il riordino del corso di laurea, la regolamentazione della psicoterapia, sono

tutte molto importanti ed urgenti, ma necessitano ciascuna di una sede propria e di provvedimenti specifici, alla cui definizione gli stessi psicologi e le loro associazioni, finalmente abilitati ad esercitare la professione e liberati da quel ricatto, debbono poter portare il proprio contributo.

La questione della istituzione contemporanea della abilitazione e di un ordine professionale a cui sia fatto obbligo appartenere, per esempio, è questione controversa non solo tra i legislatori ma anche tra gli stessi psicologi. Nel progetto di legge presentato nella VI legislatura a firma della senatrice Romagnoli Carrettoni ed altri e nella VII legislatura a firma dei senatori Pinto, Costa ed altri, con il patrocinio della Società italiana di psicologia, veniva respinta la suggestione della istituzione dell'Ordine, che nella relazione veniva definito « un organo di difesa degli interessi corporativi e di norme di condotta che rispecchiano una gretta etica di categoria ».

Ma oltre a quella obiezione di carattere generale, che porta a sconsigliare la costituzione di un altro Ordine mentre tutti lamentano la eccessiva corporativizzazione della società, vorremmo aggiungere una considerazione di merito.

La professione di psicologo, così come la sua sistemazione epistemologica, sono in fase di formazione e di evoluzione rapida.

La stessa appartenenza della psicologia alle discipline umanistiche (come avviene oggi per la sua collocazione universitaria) oppure all'ambito tecnico-scientifico è in discussione. La psicologia è scienza giovane e come tale dovrebbe essere portatrice del nuovo e di forme moderne anche nel campo della organizzazione del suo esercizio professionale. L'assetto ordinistico con i suoi lacci, le sue gerarchie e le sue tradizioni è struttura medioevale. Le esigenze organizzatorie di una professionalità moderna ed in evoluzione come quella della psicologia necessitano di più alti gradi di libertà, di forme non vincolate per legge solo al dato dell'appartenenza alla corporazione, ma liberamente formatesi per aggregazioni culturali, scientifiche, etiche, teoriche, tutelando in tal modo la qualità e la deontologia della professione molto

più efficacemente e con più prestigio che non gli sclerotici ordini professionali.

Quale è l'atto del Parlamento necessario per la legittimazione dell'esercizio della professione di psicologo, anche in quelle strutture pubbliche dove tale figura è già indicata da leggi dello Stato?

Dice la Costituzione all'articolo 33: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi e per la abilitazione all'esercizio professionale ».

La Costituzione prescrive, in altre parole, che l'autorità statale accerti e certifichi il possesso dei requisiti e delle qualità considerate necessarie per lo svolgimento di una determinata attività professionale.

Il Parlamento deve quindi provvedere:

a) alla istituzione dell'esame di Stato per la abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

b) alla fissazione dei requisiti per esservi ammessi;

c) alla definizione del profilo della professione a cui si è abilitati;

d) alla certificazione che fornisce certezza pubblica sulla idoneità del professionista.

A questa serie di adempimenti costituzionali, alla loro essenzialità, alla rapidità che la semplificazione può consentire al cammino della proposta attraverso i due rami del Parlamento è ispirato il presente disegno di legge. A tale fine sono anche state conservate nel testo molte delle formulazioni già contenute nel disegno di legge votato dal Senato e sulle quali era stata espressa approvazione unanime.

L'articolo 1 istituisce l'esame di Stato per la abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Gli articoli 2 e 3 fissano i requisiti per essere ammessi a sostenerlo, tra i quali, oltre alla laurea in psicologia, figura la documentazione attestante la effettuazione del tirocinio pratico.

L'articolo 4 traccia il profilo dell'attività professionale dello psicologo.

Riprendendo la formulazione già usata nel disegno di legge approvato in Senato nella

passata legislatura, rimane escluso dalla abilitazione l'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, il cui esercizio è subordinato ad una ulteriore preparazione personale e professionale.

Dopo aver riportato all'articolo 5 l'obbligo al rispetto del segreto professionale, il disegno di legge istituisce l'Albo degli psicologi, fissa le condizioni e le modalità per l'iscrizione degli abilitati (articoli 6 e 7), detta le norme di tenuta dell'Albo (articoli 8, 9 e 10) ed individua in un decreto del Ministro di grazia e giustizia la fonte per la determinazione degli onorari massimi e minimi (articolo 11).

Seguono le norme transitorie che, nella prima applicazione della legge, autorizzano la iscrizione all'Albo ai laureati ed ai possessori di diploma universitario in psicologia (conseguito prima della istituzione dei corsi di laurea) e che abbiano esercitato, per tre anni i primi o per quattro anni i secondi, attività che forma oggetto della professione di psicologo presso enti od istituzioni pubbliche. La norma transitoria consente la iscrizione anche per quei non laureati che ricoprono da almeno otto anni un posto di ruolo in discipline oggetto della professione di psicologo, posto per il quale sia oggi richiesta la laurea in psicologia. Si tratta in questo caso di un dovuto riconoscimento a quegli operatori, pochissimi in verità, che furono tra i pionieri degli attuali servizi, che

si sono formati sul campo e che da un decennio già operano nel settore pubblico.

All'articolo 13 è prevista la istituzione di una sessione speciale di esame di Stato alla quale possono partecipare coloro che esercitano già la professione di psicologo ma non abbiano ancora acquisito i titoli di anzianità prescritti per la iscrizione automatica all'Albo e coloro che sono in possesso della abilitazione provvisoria (articolo 14).

Le norme transitorie nel loro complesso tendono a sistemare le situazioni pregresse, senza amnistie o condoni ingiustificati ma anche senza ignorare il modo confuso con cui si sono andati formando i titoli, le assunzioni, le attività professionali degli psicologi in questi anni.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge concentra la sua proposta sulla abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Su questo punto e sulla sua urgenza c'è stato sempre massimo accordo sia in Parlamento che tra gli psicologi.

La sua approvazione risolve il problema principale e non pregiudica proposte ulteriori sulla organizzazione degli abilitati, sulla revisione degli studi, sulla regolamentazione della psicoterapia, che comportano, a nostro avviso, elaborazioni specifiche da collocare all'interno di progetti di riforma più generali che sono già in corso di definizione a cominciare da quello di riforma degli studi universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ammissione all'esercizio
della professione di psicologo)*

Per l'esercizio della professione di psicologo è necessario averne conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritti nell'apposito Albo.

Art. 2.

*(Titoli e requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato)*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo è necessario essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

1) laurea in psicologia od altra laurea cui abbia fatto seguito un titolo di specializzazione in psicologia conseguito in un corso universitario della durata di almeno 3 anni;

2) avere effettuato un tirocinio pratico della durata di almeno 6 mesi i cui contenuti, natura e modi di documentazione debbono essere determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Esame di Stato)

L'esame di Stato di cui agli articoli precedenti si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni.

Art. 4.

(Esercizio della professione di psicologo)

L'esercizio della professione di psicologo consiste nell'impiego di strumenti concettuali, metodi di analisi e tecniche di accertamento e di intervento propri della psicologia in settori quali i processi produttivi, le strutture di formazione, i servizi sociali, le attività volte alla preservazione della salute fisica e mentale.

Per l'esercizio della attività psicoterapeutica a carattere privato, compresa quella analitica, è necessario avere conseguito dopo la laurea una specifica formazione professionale e personale da acquisire in strutture didattiche universitarie riconosciute dallo Stato, della durata di almeno quattro anni e secondo le modalità che verranno determinate con successivo atto legislativo da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Segreto professionale)

Chi esercita la professione di psicologo è tenuto al segreto professionale ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione nell'Albo)

Per essere iscritto nell'Albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in

qualità di psicologo, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art. 7.

*(Albo degli psicologi
ed iscrizione ad esso)*

L'Albo degli psicologi è costituito presso ogni sede di Tribunale amministrativo regionale e ad esso hanno diritto ad iscriversi gli psicologi residenti nella relativa circoscrizione di competenza.

La tenuta dell'Albo, l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e il rilascio delle relative certificazioni sono affidate al Tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 8.

(Cancellazione dall'Albo)

La cancellazione dall'Albo avviene a domanda dell'iscritto ovvero di ufficio in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la iscrizione dagli articoli precedenti.

Art. 9.

*(Provvedimenti relativi
alla tenuta dell'Albo)*

Il Tribunale amministrativo regionale esercita le funzioni ad esso demandate dagli articoli 7 ed 8 mediante provvedimenti soggetti alle normali impugnazioni amministrative.

Sulla domanda di iscrizione all'Albo il Tribunale amministrativo regionale è tenuto a deliberare entro sessanta giorni dalla ricezione.

L'Albo deve essere messo a disposizione del pubblico.

Il Ministro della pubblica istruzione fissa con proprio decreto l'ammontare della quota di iscrizione all'Albo e le modalità di gestione dei fondi relativi.

Art. 10.

(Trasmissione dell'Albo)

Ogni Albo è trasmesso in copia a cura del Tribunale amministrativo regionale competente al Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio di Stato, al presidente ed al procuratore generale della Corte d'appello.

L'insieme degli Albi presso il Consiglio di Stato costituisce l'Albo nazionale degli psicologi.

Art. 11.

(Tariffa professionale)

Le tariffe relative alle attività professionali degli psicologi sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentite le associazioni professionali degli psicologi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 12.

(Costituzione dell'Albo)

L'Albo degli psicologi deve essere costituito presso ogni Tribunale amministrativo regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Hanno diritto alla immediata iscrizione, purchè in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'articolo 6:

a) i professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed in quiescenza di discipline psicologiche;

b) i laureati in psicologia o in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2 che abbiano esercitato dopo la laurea attività che forma oggetto della professione di psicologo presso enti od istituzioni pubbliche per almeno tre anni;

c) i laureati in psicologia presso università estere o che abbiano ottenuto la equipollenza con la laurea in psicologia e che abbiano esercitato attività che forma oggetto della professione di psicologo presso enti od istituzioni pubbliche per almeno 3 anni;

d) i laureati in discipline diverse dalla psicologia che abbiano svolto, dopo la laurea, attività che forma oggetto della professione di psicologo riconosciuta da università nonchè laureati che abbiano esercitato con continuità tale attività presso enti od istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno 4 anni;

e) i possessori di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami conseguito anteriormente alla istituzione presso le università statali dei corsi di laurea in psicologia ed al termine di corsi almeno triennali riconosciuti o convenzionati con il Ministero della pubblica istruzione, e che abbiano esercitato attività che forma oggetto della professione di psicologo per almeno 4 anni presso enti od istituzioni pubbliche;

f) coloro che, anche in assenza di diploma universitario, siano da almeno 8 anni alle dipendenze di un ente pubblico con funzioni aventi ad esclusivo oggetto discipline relative alla professione di psicologo e per l'esercizio delle quali è attualmente richiesta la laurea.

La iscrizione avviene a domanda degli interessati che, a pena di decadenza, deve essere presentata al Tribunale amministrativo regionale competente entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il Tribunale amministrativo regionale provvede ai sensi degli articoli 7 e 9.

Art. 13.

(Sessione speciale di esame di Stato)

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione indice con proprio decreto una sessione speciale di esame di Stato riservata a coloro:

a) che ricoprono o hanno ricoperto un incarico in materia oggetto della professione di psicologo, per l'accesso al quale è richiesta una laurea, presso una istituzione pubblica;

b) che sono in possesso della abilitazione provvisoria di cui all'articolo 14;

c) che, anche al di fuori dei casi previsti dalla lettera a), hanno comunque esercitato da almeno 5 anni attività che formano oggetto della professione di psicologo.

Art. 14.

(Abilitazione provvisoria)

Sino all'espletamento della sessione speciale di esame di Stato di cui all'articolo 13, possono provvisoriamente esercitare la professione di psicologo, alle condizioni di cui al secondo comma:

a) i laureati in psicologia in possesso di documentazione di avvenuto tirocinio pratico presso enti od istituzioni pubbliche per almeno un anno;

b) coloro, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 12, che hanno esercitato attività che forma oggetto della professione di psicologo per un periodo di tempo inferiore a quello prescritto dall'articolo 12 per l'iscrizione all'Albo, ma comunque non inferiore ad un anno.

Ai fini dell'esercizio professionale di cui al comma precedente è necessario essere iscritti, a domanda, in un elenco provvisorio allegato all'Albo degli psicologi.

Gli iscritti nell'elenco provvisorio che superano favorevolmente la sessione speciale di esame di Stato di cui all'articolo 13 transitano nell'Albo degli psicologi. In caso contrario decadono dall'esercizio provvisorio della professione.